

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/227 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2018****che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per quanto riguarda alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata designata come autorità di valutazione competente****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, nell'allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi («programma di riesame»).
- (2) L'autorità competente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») è l'autorità di valutazione competente per varie combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto elencate nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
- (3) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il Regno Unito lascerà quindi l'Unione il 30 marzo 2019 e a decorrere da tale data la normativa dell'Unione non si applicherà più al e nel Regno Unito. Attualmente sono in corso negoziati per un accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito, comprendente un «periodo di transizione». In base al progetto di disposizioni dell'accordo di recesso quale concordato tra l'UE e il Regno Unito a livello dei negoziatori, durante il periodo di transizione un'autorità competente del Regno Unito non può fungere da autorità di valutazione competente per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame. Inoltre non è certo se l'accordo di recesso, una volta ultimato, sarà firmato e ratificato da entrambe le parti prima del 30 marzo 2019.
- (4) Per quanto riguarda le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame per il quale l'autorità competente del Regno Unito è stata designata come autorità di valutazione competente, è quindi necessario designare una nuova autorità di valutazione competente fra le autorità competenti degli altri 27 Stati membri dell'Unione europea, dei paesi SEE o della Svizzera, con effetto dal 30 marzo 2019.
- (5) Indipendentemente dalla fase di valutazione della domanda, gli Stati membri le cui autorità competenti sono designate per sostituire quella del Regno Unito dovrebbero essere autorizzati a riscuotere tariffe per i servizi forniti, in conformità all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 528/2012.

⁽¹⁾ G.U. L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

